



Federazione Italiana Sport Equestri

R.G. TRIB. FED. 31/16
(Proc. P.A. 48/16)

IL TRIBUNALE FEDERALE

A scioglimento della riserva assunta il giorno 13 del mese di settembre 2016 presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE) così composto:

Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara - Presidente

Prof. Avv. Fabio Iudica- Componente

Avv. Paolo Clarizia – Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento nei confronti del Sig. **Stefano Cuomo** (Tessera n. 29436/H),

PREMESSO CHE

- con atto di incolpazione depositato in data 19 luglio 2016, con allegata produzione documentale, il Sig. Stefano Cuomo veniva deferito a giudizio dalla Procura Federale per rispondere della violazione degli artt. 1, comma 1, e 8, lett. g), del Regolamento di Giustizia della Federazione Italiana Sport Equestri (d'ora in poi, per brevità, Reg. Giust.), per aver *“consegnato alla sezione reclutamento VFP1 direzione generale del personale militare una tessera poi risultata inesistente”*;
- visto l'art. 48, comma 1, Reg. Giust. il Presidente del Tribunale fissava pertanto l'udienza di discussione per la data del 13.9.2016, disponendone la comunicazione all'incolpato e alla Procura Federale;
- all'udienza del 13.9.2016, parte incolpata rimaneva contumace; il Procuratore Federale, Avv. Anselmo Carlevaro, concludeva per l'applicazione della sanzione della sospensione dell'autorizzazione a montare ovvero di altre forme di tesseramento per la durata di 9 mesi;

RILEVATO CHE



Federazione Italiana Sport Equestri

-
- la ricostruzione dei fatti operata nell'atto di incolpazione – secondo cui il Deferito avrebbe consegnato alla Sezione reclutamento VFP1 direzione generale del personale militare una tessera FISE B agonistica, poi risultata federalmente inesistente – risulta confermata dalla documentazione in atti;
 - in effetti, nel processo verbale di interrogatorio del 13.6.2016, il Deferito afferma contraddittoriamente di aver ricevuto la tessera in questione dal Circolo Old West di Caserta nel marzo 2014, presso il quale, però, avrebbe effettuato *“7 o 8 lezioni tra la fine del 2013 e l'inizio del 2014, solo lezioni di team penning”*;
 - tuttavia, è di assoluta evidenza che il *team penning* – sport equestre di origine americana, consistente nella separazione e smistamento del bestiame in diversi recinti – non rientra tra le attività richieste per il conseguimento della patente B agonistica, circostanza, questa, della quale il Sig. Cuomo non poteva non essere a conoscenza;
 - del resto, dalla documentazione in atti e dalle risultanze dell'udienza, sembra che il Circolo Old West di Caserta non sia abilitato al rilascio di patenti B agonistiche, né disponga dell'attrezzatura a tal fine necessaria (E.G: quella per il salto ad ostacoli);

TENUTO CONTO CHE

- costituisce illecito disciplinare ogni azione od omissione, sia essa dolosa o colposa, tenuta in ambito federale e/o associativo, che violi le norme stabilite dai Principi Fondamentali degli Statuti delle Federazioni Sportive Nazionali del CONI, delle Discipline Sportive Associate, dal Codice del Comportamento Sportivo emanato dal CONI dal Codice della Giustizia Sportiva del CONI, dallo Statuto Federale, dalle relative Norme di attuazione, dal Regolamento di Giustizia FISE nonché dai Regolamenti di settore, dal Regolamento Sanitario, dal Regolamento Veterinario e da tutte le disposizioni federali; nonché ogni comportamento in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i Tesserati;



Federazione Italiana Sport Equestri

-
- a seconda della gravità dell'illecito commesso, le sanzioni disciplinari applicabili ex art. 6 Reg. Giust. sono: *a)* il richiamo scritto; *b)* la censura; *c)* l'ammenda fino a euro 10.000,00; *d)* la sospensione dell'attività agonistica fino a 5 (cinque) anni dell'incolpato e/o del cavallo; *e)* la sospensione o la revoca definitiva di una affiliazione o aggregazione o di una carica o di un incarico sociale o federale, inclusa la qualifica di istruttore, tecnico, operatore tecnico, ufficiale di gara; *f)* la sospensione dell'autorizzazione a montare ovvero di altre forme di tesseramento federale; *g)* la radiazione;
 - la sanzione è aggravata, ex art. 8 Reg. Giust., non oltre il triplo del massimo previsto, quando dai fatti accertati emerga che l'illecito è stato commesso per eseguirne o occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri un vantaggio o l'impunità di un altro illecito;
 - il Sig. Stefano Cuomo, sulla base delle suddette considerazioni, ha violato l'art. 1 Reg. Giust., ponendo in essere una condotta in contrasto con i doveri di correttezza, lealtà e probità comunque riferibili all'attività sportiva e/o federale, cui sono tenuti, nei confronti di chiunque, tutti i tesserati, culminata nella consegna alla sezione reclutamento VFP1, direzione generale del personale militare, di una tessera FISE poi risultata inesistente e che tale comportamento è stato posto in essere per conseguire od assicurare a sé un vantaggio (appunto, l'arruolamento nell'esercito),

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, come sopra composto, visti gli articoli 1.1, 6 e 8 Reg. Giust.,

APPLICA

al Sig. Stefano Cuomo, in epigrafe generalizzato, la sanzione della **sospensione dall'autorizzazione a montare, ovvero di qualsiasi altra forma di tesseramento per la durata di 9 mesi.**

Si incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e all'incolpato, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con l'avvertimento che la



Federazione Italiana Sport Equestri

mancata ottemperanza alla sanzione inflitta costituisce illecito disciplinare ai sensi di cui all'art. 13 Reg. Giust.

Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, addì, 13 settembre 2016.

PRESIDENTE: *f.to* Prof. Avv. Giuseppe Sigillò Massara

CONSIGLIERE: *f.to* Prof. Avv. Fabio Iudica

CONSIGLIERE RELATORE: *f.to* Avv. Paolo Clarizia